



**COMUNE DI SALCEDO**  
**(Provincia di Vicenza)**

**Determinazione N. 51 del 24/07/2019**

**Area servizi economico finanziari**

<b>OGGETTO:</b>	<b>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018</b>
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Il Responsabile Area servizi economico finanziari**

Premesso che:

- il d.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate al Fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Rilevato che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni locali, il quale, all'art. 67, disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, che vengono, per quanto qui interessa, sinteticamente riportate:

1) A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017. Tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato.

2) L'importo di cui sopra viene, inoltre, stabilmente incrementato nei Comuni dove sussistono i casi::

- di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità.

3) In aggiunta alle risorse stabili, è possibile incrementare il fondo con importi variabili di anno in anno come segue:

- dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 relativi all'anno 2017;

- in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime normative;
- eventuali risorse residue stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti.

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su cui la scelta appartiene all'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Visto l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15".

Vista la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 7, legge n.122 del 2010 e ancora successivamente dall' art. 16 della Legge 160/2016, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

Rilevato che il comma 7 del citato art. 67 CCNL 2016/2018 conferma che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che *"a decorrere dal 01.01.2017 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla stessa data è abrogato l'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015"*;

Rilevato che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019 nel rispetto delle norme sopracitate.

Dato atto che:

la quantificazione delle risorse per l'anno 2019, è effettuata tenendo conto di quanto stabilito dal nuovo CCNL 2016/2018 ed in particolare:

a) sono state riportate le risorse stabili di cui indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, pari ad € 12.875,84 incrementate dal 2019 con parere favorevole del revisore dell'importo di €255,94 pari al 0,2% del monte salari 2001 ai sensi dell'art. 32 comma 7 del CCNL 22/01/2004

b) le stesse sono state incrementate, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) e c):

- dell'importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono state calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi (01/01/2016, 01/01/2017 e 01/04/2018) per un importo pari a €0,00;
- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità, quantificato in €0,00.

c) sono state inserite le risorse variabili, così come previsto dall'art. 67 CCNL 2016/2018, comma 3:

- degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo, pari ad € 0,00;
- non risultano disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;
- le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge, pari ad e 0,00, importo che potrà essere successivamente ridefinito e definitivamente quantificato a consuntivo delle attività svolte;
- le risorse disciplinate dall'art. 67 comma 5, lett. b, del CCNL 2016/2018, da definire in sede di contrattazione sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, quantificate nella misura massima in € 1.222,96, accertato che sussistono le condizioni per incrementare la parte variabile del fondo secondo le direttive impartite dall'Amministrazione;
- le risorse disciplinate dall'art. 67 comma 3 del CCNL 2016/2018, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, quantificate in €0,00;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2019, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, così come modificato dalla Legge 147/2014 e della Legge 160/2016.

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2019 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa".

Ritenuto, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2019, nell'ammontare complessivo pari ad € 14.354,74 come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2019", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Visti l'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e il provvedimento sindacale n. 02 del 20.05.2019;

Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2018 in attuazione delle direttive impartite dall'Amministrazione e delle vigenti norme dei CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali,

#### d e t e r m i n a

1) Di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato;

2) Di costituire, per le motivazioni tutte sopra esposte, il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2019, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e così riepilogato:

Risorse stabili soggette al limite	13.131,74	
Risorse variabili soggette al limite	1.222,96	
totale risorse soggette al limite		14.354,74
Riduzione da apportare per rispetto del limite		- 0,00
Risorse stabili non soggette al Limite	0,00	
Risorse variabili non soggette al Limite	0,00	

totale risorse non soggette al limite  
TOTALE FONDO

0,00  
14.354,74

Di dare atto che, così come nel presente atto rappresentato, il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2018 non supera l'importo massimo consentito, costituito dall'ammontare del Fondo 2016 di €14.098,80 aumentato di €255,94 con parere favorevole del revisore pari al 0,2% del monte salari 2001 ai sensi dell'art. 32 comma 7 del CCNL 22/01/2004 in quanto non era stato inserito precedentemente divenendo per un totale complessivo di € 14.354,74

3) di dare atto altresì che risorse derivanti da disposizioni di legge potranno essere successivamente ridefinite e definitivamente quantificate a consuntivo delle attività espletate;

4) di trasmettere copia del seguente atto alle Organizzazioni Sindacali;

5) di trasmettere copia del seguente atto all'Organo di Revisione economico-finanziaria.

Il Responsabile del Settore  
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle





**COMUNE DI SALCEDO**  
**(Provincia di Vicenza)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
51	24/07/2019	Area servizi economico finanziari	24/07/2019

<b>OGGETTO:</b>	<b>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018</b>
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio online del Comune dal 24/07/2019 al 08/08/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 24/07/2019

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.